

Dott. ALESSANDRO MORI
NOTAIO

Repertorio n. 470

Raccolta n.196

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno dieci del mese di giugno (10.6.2004), in Amandola nel mio studio in via Cristini 1, alle ore undici e quarantacinque minuti.

Avanti me dott. ALESSANDRO MORI, notaio in Amandola, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, senza l'assistenza dei testi avendovi i Comparenti rinunziato con il mio consenso, sono presenti:

SABBIONI ALDO, pensionato, nato ad Amandola il 3 novembre 1940 ed ivi residente in via Schinoppi n.20, c.f.SBB LDA 40S03 A252W;

PATALOCCHI PIETRO, pensionato, nato ad Amandola il 17 ottobre 1925 ed ivi residente in via Treggiari n.12, c.f.PTL PTR 25R17 A252T;

ORFINI LUIGI, pensionato, nato ad Amandola il 22 novembre 1937 ed ivi residente in via Del Sole n.4, c.f.RFN LGU 37S22 A252X; TTV 60S18 A252P;

TASSI GIORGIO, fotografo, nato ad Amandola il 5 settembre 1965 ed ivi residente in via Case Innamorati 18, c.f.TSS GRG 65P05 A252L;

MARINOZZI AMEDEO, restauratore, nato ad Amandola il 30 aprile 1948, residente ad Montefortino via Perticarà n.57, c.f.MRN MDA 48D30 A252N;

REGOLI ANGELA, commerciante, nata ad Amandola il 22 febbraio 1974 ed ivi residente in via Belli n.1, c.f.RGL NGL 74B62 A252A;

MELONI FAUSTO, pensionato, nato a Montefortino il 20 settembre 1927, residente ad Amandola in via Angelo Biondi n.69, c.f.MLN FST 27P20 F509M.

Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi dichiarano che è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora, mediante lettera consegnata ai soci con preavviso di oltre cinque giorni, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria della "SOCIETA' DEGLI ARTIERI DI MUTUO SOCCORSO DI AMANDOLA", con sede ad Amandola in via Indipendenza n.56, codice fiscale 92028200449.

Assume la presidenza ai sensi di statuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Sabbioni Aldo, il quale, chiamato me notaio a svolgere le funzioni di segretario, constata e mi fa constare che:

- la prima convocazione stabilita per il giorno 9.6.2004 alle ore 8.30 è andata deserta;

- sono presenti i soci SABBIONI ALDO, PATALOCCHI PIETRO, ORFINI LUIGI, TASSI GIORGIO, MARINOZZI AMEDEO, REGOLI ANGELA e MELONI FAUSTO;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori SABBIONI ALDO, ORFINI LUIGI e PATALOCCHI PIETRO;

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ASCOLI PICENO

Atto regto li 18-06-04 al n° 2267 Serie S.L.

con Euro 23,74... di cui Euro per trascrizione.

- non esiste il Collegio Sindacale;
- pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Revisione ed aggiornamento dello Statuto Sociale, in base alle normative vigenti;
- 2) Situazione economico finanziaria al 31.12.2003;
- 3) Indicazione della data per la convocazione di una Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.

Prende la parola lo stesso Presidente signor Sabbioni Aldo e in relazione al primo punto all'ordine del giorno dichiara:

- che la "SOCIETA' DEGLI ARTIERI DI MUTUO SOCCORSO DI AMANDOLA" si è costituita in data 6 gennaio 1862, come risulta dalla documentazione e dagli atti contenuti nell'archivio della società;

- che la denominazione della società era "Società degli Artieri" successivamente mutata in "Società degli Artieri di Mutuo Soccorso di Amandola";

- che la società ebbe il riconoscimento giuridico in data 20.4.1933 e l'iscrizione all'Albo delle Cooperative tenuto in Roma presso L'Ente Nazionale delle Cooperative (Ente Nazionale Fascista);

- che nonostante ripetute ricerche la società, pur costituita sin dal 6 gennaio 1862, non risulta riconosciuta ai sensi della L.15.4.1886 n.3818;

- che l'art.11 e l'art.12 della predetta L.3818/1886 consentono alle società esistenti al momento della promulgazione della stessa legge, la possibilità di chiedere la registrazione ed il riconoscimento ai sensi della legge medesima.

Pertanto spiega all'assemblea che è opportuno adottare un nuovo testo di statuto così da adeguarlo alle normative vigenti in tema di "Società di Mutuo Soccorso". Il Presidente consiglia, preliminarmente di modificare l' art.1 dello statuto sociale includendovi la dizione circa la costituzione della società ai sensi della L.15.4.1886 n.3818 ed assumendo la denominazione di "SOCIETA' DEGLI ARTIERI DI MUTUO SOCCORSO DI AMANDOLA". Sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente spiega che è opportuno adottare un nuovo testo statutario così da adeguarlo alla Legge 15.4.1886 n.3818 ed alle nuove disposizioni di legge; lo stesso dà quindi lettura del nuovo testo all'uopo predisposto.

Sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione conviene di convocare l'assemblea ordinaria dell'ente per l'approvazione della situazione patrimoniale e il rinnovo delle cariche ai sensi di legge entro il 30 settembre 2004. Tale convocazione verrà comunque formalizzata nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e portata a conoscenza di tutti i soci.

Il presidente invita quindi l'assemblea a discutere e a

deliberare in proposito.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

D E L I B E R A

1) di confermare la denominazione di "SOCIETA' ARTIERI DI MUTUO SOCCORSO DI AMANDOLA";

2) di adottare un nuovo testo statutario così da adeguarlo alla Legge L.15.4.1886 n.3818, testo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione mi consegna e che viene da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "A".

I comparenti danno atto che nel patrimonio della società sono ricompresi i seguenti beni immobili:

A) "Apprezzamento di terreno con sovrastante fabbricato rurale ad Amandola della superficie complessiva di Ha.17.68.80 (ettari diciassette, are sessantotto, centiare ottanta), distinto al catasto terreni di detto comune al foglio 23 con le particelle 70, 71, 72, 92, 93; al foglio 24 con le particelle 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 165; al foglio 31 con le particelle 3, 4, 5, 6, 8, 49, 124 e 137".

B) Immobile di Via Indipendenza n. 56, censito in Catasto alla partita 260, con cat. /3, classe U al foglio 43, part. 181, sub. 1, di mq 17 ed intestato "Mutua Volontaria di Assistenza e previdenza".

C) Chiesa di S. Tommaso intestata Congregazione degli Artisti di Amandola, Presidente Piermarocchi Francesco, contraddistinta in Catasto anno 1877 al n. civico 351, Via Indipendenza n. 52, Via Manardi n. 1.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta e scioglie l'assemblea stessa quando sono le ore dodici e quarantacinque minuti.

I Comparenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.

Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, verbale da me quindi letto ai Comparenti, che lo approvano e confermano e con me notaio lo sottoscrivono. Occupate cinque facciate intere e quanto della presente di due fogli.

Firmato: Sabbioni Aldo
Marinozzi Amedeo
Giorgio Tassi
Angela Regoli

Meloni Fausto
Patalocchi Pietro
Luigi Orfini

Alessandro Mori notaio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita una società di mutuo soccorso con la denominazione "SOCIETA' DEGLI ARTIERI DI MUTUO SOCCORSO DI AMANDOLA", che nel presente statuto viene indicata, per brevità, Mutua.

La Mutua è regolata dalla legge del 15 aprile 1886 n.3818.

ARTICOLO 2

La Mutua ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 3

La Mutua ha sede in Amandola, via Indipendenza n.56.

ARTICOLO 4

La Mutua che, senza alcun scopo di lucro, opera a favore dei propri soci e loro familiari, intende fare partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica attenzione al settore sanitario, in modo da assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro e di vecchiaia, nonché per venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

Essa pertanto si propone di:

- a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale;
- b) gestire fondi integrativi sanitari promossi da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, e da lavoratori autonomi e liberi professionisti e associazioni di categoria;
- c) svolgere attività di patronato socio-sanitario ed ogni altro ufficio proprio delle istituzioni di previdenza e assistenza economico sociale;
- d) svolgere attività di previdenza integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e/o regolamento aziendale, come previsto dalle vigenti Leggi, stipulando a tal fine accordi, convenzioni, polizze con imprese autorizzate ai sensi di Legge;
- e) svolgere attività socio culturali e attività turistiche in genere e nei settori Artigianali e Agroalimentari.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Mutua:

- 1) può stipulare accordi con società di servizi specializzate nel settore sanitario assicurativo, parasanitario, con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici e privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale; con ordini professionali di medici specialistici e non, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni di volontariato; con aziende produttrici per la fornitura di presidi medici, ortopedici e terapeutici;

con stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;

2) può promuovere e sostenere la costituzione e/o la gestione in forma mutualistica di case di cura e di assistenza, nonché case albergo e/o per anziani;

3) può attuare ricerche e studi, curare pubblicazioni (ad esclusione di edizione di quotidiani), organizzare seminari e campagne di diffusione, istituire corsi e borse di studio nel settore assistenziale;

4) può promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

La Mutua potrà inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e potrà compiere, purchè in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire che svolgano attività integrative, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutuabili e associativi per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria azione.

E' in ogni caso escluso l'esercizio di attività di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385.

ARTICOLO 5

La Mutua può articolare la propria attività in sezioni territoriali, ubicate in comuni diversi dalla sede sociale.

Apposito regolamento fisserà le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 6

Sono previste due categorie di soci:

a) Ordinari;

b) Onorari.

I soci onorari sono nominati dall'assemblea ordinaria.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche. L'adesione alla Mutua avviene direttamente e tramite le Sezioni di cui al precedente articolo 5.

Possono essere soci anche i minori di età, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. In tal caso tutti i rapporti con la Mutua sono svolti da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli

organi sociali.

ARTICOLO 7

Coloro che desiderano diventare soci della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, codice fiscale;
- l'attività svolta;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda diviene definitiva quando vi sia il versamento della quota di adesione, dei contributi o degli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Mutua, nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria.

Si intenderà domanda di iscrizione anche il solo versamento della quota fissata dall'Assemblea effettuato dal richiedente sul conto corrente bancario o postale della società. Al versamento dovrà seguire l'indicazione dei dati di cui sopra da parte del richiedente.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro due mesi dalla data di ricezione del versamento.

Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.

L'organo amministrativo procederà ad iscrivere il nuovo socio nel libro soci.

Il rigetto della domanda dovrà essere comunicato dall'organo amministrativo al domicilio indicato dal richiedente e comporta la restituzione delle somme versate dal richiedente.

ARTICOLO 8

Il vincolo sociale si costituisce dalla iscrizione del socio nel libro soci da parte del Consiglio di Amministrazione ed il diritto alle prestazioni sorge decorso il periodo fissato nell'apposito regolamento.

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto ed il regolamento della Mutua;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali dovuti così come determinati dal regolamento o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il 30 (trenta) ottobre di ogni anno.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato due mesi prima, ed in caso contrario con la

chiusura dell'esercizio successivo.

Se il socio non esercita la facoltà di recesso con le modalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

ARTICOLO 10

Il socio può essere escluso con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge quando non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni o non si attenga alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

Il socio può essere escluso, inoltre, quando svolga attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggi moralmente e materialmente, fomenti dissidi e liti tra i soci e quando, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo con la Mutua, qualora sia condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, che abbia simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni o che abbia commesso atti dannosi per la mutua.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

In tutti i casi di cessazione del rapporto sociale il socio od i suoi eredi non avranno diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 11

Il socio che cessa di fare parte della mutua risponde verso questa per il pagamento dei contributi non versati e degli eventuali danni.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 12

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di adesione versate dai soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da donazioni e atti di liberalità, da proventi, lasciti, sovvenzioni, partecipazioni e ogni altro contributo pubblico o privato. In merito alle liberalità pervenute alla mutua a beneficio di determinate iniziative si richiama l'applicazione dell'articolo 8 della legge 3818 del 1886.

L'importo della quota di adesione è fissato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente viene aggiornato con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato e in depositi presso Istituti di credito, salvo diversa

determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci.

ARTICOLO 13

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) almeno il 20% (venti per cento) al fondo di riserva legale;**
- b) il rimanente alle riserve, fondi ed accantonamenti di cui all'art.12.**

Il bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il consiglio di amministrazione può disporre l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV

ORGANI DELLA MUTUA - ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

Sono organi della Mutua:

- l'assemblea dei soci;**
- il Consiglio di Amministrazione;**
- il Presidente;**
- il Collegio Sindacale, quando previsto obbligatoriamente dalla legge.**

ARTICOLO 15

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spetta:

- approvare il bilancio annuale;**
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, il presidente del collegio sindacale e ne fissa gli emolumenti;**
- approvare i regolamenti;**
- trattare tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.**

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;**
- 2) sullo scioglimento della Mutua;**
- 3) sulla nomina dei liquidatori.**

ARTICOLO 16

Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci almeno da tre mesi e in regola con il pagamento della quota di adesione e dei contributi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentante da un altro socio mediante delega scritta, nessun socio può rappresentare più di tre soci.

Il voto può essere dato per corrispondenza, in tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ARTICOLO 17

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro 180 (centottanta) quando particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea è convocata, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del collegio sindacale o di almeno un ventesimo (1/20) dei soci.

L'avviso di convocazione della assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima mediante lettera raccomandata spedita o consegnata a mano e controfirmata dal socio per ricezione, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica con prova dell'invio o con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso per lo stesso giorno della prima. Nel caso di voto per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ARTICOLO 18

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti, e sempre con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, e sempre con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

Nel caso di scioglimento della mutua, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci iscritti; essa delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato su designazione dell'assemblea medesima. Delle riunioni viene redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

E' escluso il voto segreto.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

La Mutua è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a nove.

L'Assemblea ordinaria determina il numero di Consiglieri ed entro i limiti suddetti e li nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i propri componenti il Presidente, può inoltre eleggere un segretario ed uno o più consiglieri delegati attribuendo loro i relativi poteri nei limiti di legge.

Qualora il Consiglio di amministrazione sia composto di soli due membri, il disaccordo in ordine alla revoca dei poteri dell'amministratore delegato comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo, se del caso, alle relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Mutua, ad eccezione di quelli che per legge sono tassativamente riservati all'Assemblea dei soci e ha il compito di definire gli indirizzi operativi dalla Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire Comitati Tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti così come lo potrà il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio stesso.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità, nonchè su richiesta del Collegio Sindacale o da almeno due consiglieri o da un amministratore delegato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal votare alle deliberazioni.

ARTICOLO 23

La remunerazione dei Consiglieri investiti di incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a cinque sedute consecutive è considerato decaduto.

ARTICOLO 24

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione e quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina dello stesso.

Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 25

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza della Mutua nei confronti di terzi ed in giudizio;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- 3) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle legge, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- 4) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

TITOLO VII

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 26

Il Collegio Sindacale è formato, qualora eletto a norma di legge, da tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea stessa stabilisce per i Sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima

alla nomina stessa.

Nelle riunioni del Collegio deve essere redatto processo verbale da trascriversi sul libro verbale del collegio sindacale.

ARTICOLO 27

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Mutua e vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto.

I Sindaci devono:

a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme della legge;

b) accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione e custodia.

TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE - NORME FINALI

ARTICOLO 28

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Mutua deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Mutua l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, ai sensi di legge e per gli effetti della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ARTICOLO 29

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Firmato: Sabbioni Aldo Meloni Fausto
Marinozzi Amedeo Patalocchi Pietro
Giorgio Tassi Luigi Orfini
Angela Regoli

Alessandro Mori notaio



Società degli Artieri di M. S.

63021 AMANDOLA (AP)

ESTRATTO DEL VERBALE

Delle due Assemblee della Società degli Artieri di Mutuo Soccorso (Ordinaria e Straordinaria) convocate in prima convocazione alle ore 7,30 del 25 Settembre 2004 ed in seconda convocazione alle ore 10,30 del giorno 26 Settembre 2004, presso la Casa del Parco via Indipendenza n. 73 Amandola.

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il Presidente della Assemblea dr. Femio Clementi dà inizio ai lavori e viene proposta alla stessa Assemblea quale segretario ed estensore del verbale il sig. Fratini Alfredo.

Il Presidente della Assemblea illustra ai presenti il seguente O.d.G.:

- A) Modifica ed integrazione del Verbale di Assemblea Straordinaria effettuata in data 10/06/2004;
Nella delibera del Testo del 10/06/2004 al punto
- "di modificare la denominazione in Società Artieri di Mutuo Soccorso"
apportare la seguente dizione
"confermare la denominazione di Società Artieri di Mutuo Soccorso."
- B) Al punto 2 sempre del Verbale della Assemblea Straordinaria del 10/06/2004, dopo la descrizione degli immobili, della proprietà terriera e del fabbricato rurale e dopo le "particelle 49, 124, 137".
Aggiungere
- "Locale di mq 17 sito ad Amandola (A.P.) in via Indipendenza n° 56 classificato in catasto al foglio 43 part. 181 sub 1 Red. Dom. € 61,46
- ex Chiesa San Tommaso (impianto cat.le 1877) revisionato 1890.
Pag 113 – con intestazione "Congregazione degli Artisti Amandola" Via Indipendenza 52 Bottega di piani 1, vani 1 con mappa 353/1 (Amandola)
- via Manardi, 1 Chiesa di San Tommaso piani 1 e vani 1 mappa Amandola 353/2.
- C) Di integrare lo Statuto, sempre varato il 10 /06/2004, al punto 4 e precisamente al punto E dopo "svolgere attività socio culturali ed attività turistiche"
aggiungere
...." E nei settori Artigianali ed Agroalimentari"
- D) Modificare il numero del codice fiscale della Società in 92028200449.

Le modifiche introdotte vengono portate alla attenzione dei presenti e sottoposte alla loro approvazione, prima singolarmente e poi in modo globale.
L'Assemblea approva all'unanimità.